

-----  
STATUTO  
-----

-----  
dell'Associazione Il Bandolo Onlus  
-----

**1. Denominazione**

1.1. E' costituita l'Associazione Il Bandolo Onlus per brevità "Il Bandolo Onlus".

1.2. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

**2. Sede**

2.1. "Il Bandolo Onlus" ha sede legale in Torino, via Giolitti n. 21.

**3. Scopi e Durata**

3.1. "Il Bandolo Onlus", escluso ogni fine di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e ha per scopo la creazione di una rete di sostegno a pazienti con disturbi psichiatrici e loro familiari che, in sinergia con i Dipartimenti di Salute Mentale, si propone di provvedere al sostegno delle relazioni familiari e sociali e di contrastare la solitudine e la stigmatizzazione.

3.2. Per il perseguimento delle sue finalità "Il Bandolo Onlus" potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con Enti o soggetti terzi.

L'attività dell'Associazione viene svolta prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte.

3.3. La durata dell'associazione è a tempo illimitato.

3.4. E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle previste dall'art. 10 della legge 460 del 1997.

**4. Soci**

4.1. Possono partecipare a "Il Bandolo Onlus" persone giuridiche pubbliche e private aventi sede nella Regione Piemonte che ne condividano le finalità e contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'associazione stessa.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

4.2. La qualità di soci si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito comunque in ogni momento, mentre l'esclusione è deliberata nei confronti del socio moroso o del socio che danneggi moralmente e materialmente l'Associazione dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 24 Codice Civile.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti o esclusi non saranno rimborsati.


**5. Patrimonio**

5.1. "Il Bandolo Onlus" trae i mezzi finanziari per la propria attività:

- a) dalle contribuzioni di soci;
- b) dalle eventuali quote associative annuali;
- c) dalle donazioni, elargizioni, lasciti, anche testamentari, contributi di persone, società, Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- d) dai proventi derivanti da iniziative proprie e dai proventi del patrimonio quali utili e avanzi di gestione.

**6. Organi sociali**

6.1. Sono Organi dell'Associazione:



- l'Assemblea dei soci; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- il Direttore Scientifico; -----
- il Revisore Contabile. -----

**7 Assemblea dei Soci** -----

7.1. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo e ha funzioni deliberative sull'attività dell'Associazione, compresa la facoltà di emanare regolamenti per tutti gli associati. -----

7.2. L'Assemblea viene convocata, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, via fax o lettera raccomandata o modalità telematica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno oltre la data, l'ora ed il luogo fissati per la riunione. -----

7.3. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro le è demandato per legge o per Statuto, compreso l'anticipato scioglimento dell'Associazione, con la conseguente nomina di uno o più liquidatori. Nomina inoltre le cariche sociali, compreso il revisore contabile. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. -----

7.4. I soci possono farsi rappresentare da altri soci a patto che non siano membri degli organi dell'Associazione. Ogni socio non potrà rappresentare più di tre soci. -----

7.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea, che si fa assistere da un Segretario nominato dal medesimo, constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. -----

7.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci (art. 21 del codice civile). -----

**8. Consiglio Direttivo** -----

8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove componenti nominati dall'Assemblea dei Soci, salvo in ogni caso la nomina dei primi consiglieri la cui designazione viene effettuata in sede di atto costitutivo, ivi compresa la nomina di tutte le altre cariche elettive. -----

I consiglieri sono così designati: -----

n. 3 dalla Compagnia di San Paolo -----

n. 2 dalle Onlus -----

n. 2 dalle ASL -----

In caso di nuovi aderenti il numero dei componenti può aumentare sino ad un massimo di nove. -----

8.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e più precisamente sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. Il Consiglio Direttivo, appena costituito, nella sua prima adunanza, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente. -----

8.3. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione e inoltre provvede: -----

a) alla determinazione delle quote associative annuali; tali quote possono essere sostituite da un'attività dei soci, anche professionale, di particolare rilievo o attribuzione di beni materiali o immateriali; -----

b) alle deliberazioni relative all'ammissione dei soci; -----

c) alla redazione dei bilanci annuali e dei programmi di intervento; -----

d) alle deliberazioni su ogni questione di importante rilievo per l'Associazione. -----

8.4. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque una volta all'anno per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la determinazione della quota sociale annuale. Le riunioni, da convocarsi presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, vengono comunicate ai Consiglieri mediante avvisi spediti agli interessati almeno cinque giorni prima delle singole riunioni, via fax o lettera o altra modalità telematica, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, all'uopo stabiliti, nonché delle materie da trattare. -----

8.5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano di età presente alla riunione. Delle adunanze del Consiglio verrà redatto, di volta in volta su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario - Tesoriere; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Presidente della riunione sceglierà tra i presenti un segretario. -----

8.6. Ai Consiglieri è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica e documentabili. -----

8.7. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di un Segretario-Tesoriere che provvede alla tenuta dei conti dell'Associazione e, avvalendosi anche di collaboratori interni o esterni all'Associazione, predisponde, di concerto con il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo annuali. Compie ogni operazione di carattere amministrativo, con facoltà di riscuotere e quietanzare somme, assegni e mandati di pagamento. -----

## 9. Presidente -----

9.1. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed i connessi poteri di firma, con facoltà di rilasciare procure speciali ed alle liti. -----

9.2. In caso di assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal componente il Consiglio Direttivo più anziano d'età, la cui firma fa fede di fronte a terzi e in giudizio dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. -----

9.3. Il Presidente può inoltre assumere provvedimenti con carattere di urgenza soggetti a ratifica da parte del Consiglio. -----

9.4. Il Presidente, personalità di rilievo scientifico e culturale, deve essere in possesso di requisiti di esperienza sulle problematiche legate all'attività dell'Associazione e/o di spiccata capacità operativa. -----

9.5. Il Presidente svolge pure compiti di proposta e impulso in merito alle finalità statutarie dell'Associazione. -----

9.6. Al Presidente sono dovuti, in dipendenza della sua carica, il rimborso delle spese sostenute e un'eventuale indennità di carica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. -----

#### **10. Direttore Scientifico** -----

10.1 Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore scientifico con funzioni di collaborazione e affiancamento alle attività del Presidente e con possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. -----

10.2 Il Direttore Scientifico partecipa di diritto, con funzioni di Presidente, al Tavolo di Coordinamento Centrale di cui al successivo articolo 11.1. -----

#### **11. Tavolo di Coordinamento Centrale** -----

11.1. Gli enti aderenti all'Associazione partecipano con propri esponenti - diversi dai componenti nominati nel Consiglio Direttivo e fino a un numero massimo di due per ogni ente associato - a un Tavolo di Coordinamento Centrale convocato periodicamente dal Direttore Scientifico per valutare le azioni da intraprendere a favore degli utenti presi in carico dall'Associazione stessa. -----

#### **12. Revisore contabile** -----

12.1. Il revisore contabile è nominato dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. Il Revisore può essere riconfermato. -----

12.2. Il revisore contabile deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Egli verifica l'attività di amministrazione dell'Associazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. -----

12.3. Al revisore contabile spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti. -----

#### **13. Esercizio sociale - Bilancio** -----

13.1. L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

13.2. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. -----

13.3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'esercizio precedente, unitamente alla relazione programmatica. -----

13.4. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione, nonché di quelle a esse direttamente commesse. -----

13.5. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus che hanno finalità analoghe a quelle dell'Associazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nel proprio territorio, con vincolo di destinazione nel territorio stesso. -----

#### **14. Estinzione** -----

14.1. L'Associazione si estingue qualora non sia più in grado di perseguire le

sue finalità oppure per decisione dell'Assemblea dei partecipanti assunta con la maggioranza prevista dalla legge e dal presente statuto. -----

14.2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti, con deliberazione dell'Assemblea, ad altra Onlus che persegua finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività dell'Associazione ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

### 15. Disposizioni finali -----

15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia. -----

Visto per l'inserzione -----

Torino, li 20 novembre 2007 -----

LUIGI MORELLO -----

FERRUCCIO MASSA -----

GIULIO o GIULIO VALERIO GIUSEPPE FORNERO -----

ROBERTO BRUSCO -----

ELENA ANGELA GROSSO -----

GRAZIELLA GOZZELLINO -----

CHIARA MARINELLI -----

LAURA LIGUORI -----

BARBARA BOSI -----

GIUSEPPE VOLPE - NOTAIO -----

In originale firmato: -----

Copia autentica riprodotta sopra quarantuno pagine circa, firmata a' sensi di legge, rilasciata ad uso **consentito**

Torino, li 27

